SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 132° — Numero 260

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 6 novembre 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Parma

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 69

Ministero dell'interno

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 17 ottobre 1991, n. 351.

Norme sui servizi sociali a favore del personale del Ministero degli affari esteri impiegato presso l'Amministrazione centrale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Ministero degli affari esteri assicura in propri locali idoneamente attrezzati l'uso ed il funzionamento della mensa e degli altri servizi sociali, ivi compresi canoni ed utenze, nonché materiale di consumo ordinario, a favore dei dipendenti in servizio presso l'Amministrazione centrale.

2. A ciò il Ministero può provvedere in via diretta affidando in appalto la gestione dei servizi, di cui al comma 1, a ditte o enti specializzati.

3. I servizi di cui al comma 1, le modalità della loro gestione e quelle di erogazione degli eventuali contributi sono determinati con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il consiglio di amministrazione.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2 miliardi a decorrere dal 1992, si provvede per gli anni 1992 e 1993 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni relative ai medesimi anni

dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando le proiezioni dell'accantonamento «Proroga della legge n. 370 del 1984, concernente norme sui servizi sociali a favore del personale del Ministero impiegato presso l'Amministrazione centrale».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. Le disposizioni della presente legge hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1992.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 ottobre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1927):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DE MICHELIS) il 3 novembre 1989.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede deliberante, l'11 dicembre 1989, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 3ª commissione e approvato il 15 marzo 1990.

Camera dei deputati (atto n. 4689):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede legislativa, il 5 aprile 1990, con pareri delle commissioni I, V e XI.

Esaminato dalla III commissione il 23 maggio 1990; 13 giugno 1990; 4 luglio 1990; 3 ottobre 1990; 25 luglio 1991 e approvato, con modificazioni, il 31 luglio 1991.

Senato della Repubblica (atto n. 1927/*B*):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede deliberante, il 12 settembre 1991, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 3ª commissione e approvato il 3 ottobre 1991.

91G0397

DECRETO-LEGGE 6 novembre 1991, n. 352.

Proroga del termine di cui all'articolo 3 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, relativo all'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare l'operatività dell'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni, al fine di assicurare continuità ai rapporti giuridici attivi e passivi posti in essere dal predetto Ente, in attesa dell'approvazione da parte del Parlamento dell'apposito disegno di legge di riforma funzionale e strutturale del medesimo Ente;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 novembre 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il termine di cui all'articolo 3 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, è prorogato di due anni.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 novembre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
GORIA, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

91G0402

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 settembre 1991.

Ripartizione del contingente delle aspettative sindacali per il triennio 1991-93 per il personale del comparto delle «regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, dei comuni, delle province, delle comunità montane, loro consorzi o associazioni».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, concernente la determinazione e la composizione dei Comparti di contrattazione collettiva nel pubblico impiego, che, nell'art. 4, definisce la composizione del comparto di contrattazione collettiva riguardante il personale delle regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, dei comuni, delle province, delle comunità montane, loro consorzi o associazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395 (recettivo dell'accordo intercompartimentale per il triennio 1988-90), che nell'art. 8 definisce i criteri di riferimento da utilizzare dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica per la determinazione della maggiore rappresentatività sul piano nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali, e che nell'art. 9 attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica il compito di provvedere entro il primo trimestre di ogni triennio, sentite le confederazioni e le organizzazioni sindacali interessate, alla ripartizione delle aspettative sindacali per ciascun comparto di contrattazione collettiva di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333, contenente il regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il triennio 1988-90 concernente il personale del comparto delle regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, dei comuni, delle province, delle comunità montane, loro consorzi o associazioni;

Visti gli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 333/1990 che hanno dettato nuove disposizioni in materia di aspettative sindacali relativamente al personale ricompreso nell'ambito del comparto «regioni-enti locali» in precedenza indicato;

Considerato che il citato art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 333/1990 stabilisce che per tutte le amministrazioni comprese nel comparto «regioni-enti locali» il contingente complessivo di personale del comparto da collocare in aspettativa sindacale è dato dal rapporto di una unità ogni 3.000 dipendenti in attività di servizio di ruolo e con rapporto a tempo indeterminato, ma che in sede di prima applicazione il contingente complessivo delle aspettative sindacali in questione è fissato in 1.100 unità fino al raggiungimento del predetto rapporto (e cioè fino a quando il numero di 1.100 aspettative sindacali non diventerà la risultante del rapporto di una unità ogni 3.000 dipendenti);

Considerato che, ai sensi del quinto comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 333/1990, al personale degli enti locali è riservata una quota del contingente complessivo delle aspettative proporzionale al numero dei dipendenti di ruolo ed a tempo indeterminato in attività di servizio in detti enti, distinta per comuni, province e comunità montane e che analoga quota proporzionale è riservata al personale in servizio presso le camere di commercio, le regioni, gli istituti autonomi delle case popolari ed i consorzi per le aree di sviluppo industriale;

Tenuto conto che, a norma del secondo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 333/1990, la ripartizione del contingente delle 1.100 aspettative sindacali in precedenza indicate deve essere operata attribuendone la quota del 10 per cento alle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, di cui al decreto del Ministro per la funzione pubblica del 30 marzo 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 3 aprile 1989, «garantendo comunque, ..., una aspettativa per ogni confederazione sindacale di cui al citato decreto ministeriale 30 marzo 1989» ed il restante 90 per cento alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel comparto;

Ritenuto che, ai sensi del quarto comma dell'art. 9 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 333/1990, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni e le organizzazioni sindacali interessate — e d'intesa con l'A.N.C.I. per il personale dipendente dai comuni e loro consorzi ed IPAB, con l'UPI per il personale dipendente dalle province, con l'UNCEM per il personale dipendente dalle comunità montane, con l'Unioncamere per il personale dipendente dalle camere di commercio, con la conferenza dei presidenti delle regioni per il personale dipendente dalle regioni, dagli enti pubblici non economici da esse dipendenti, dagli istituti autonomi per le case popolari e dai consorzi per le aree di sviluppo industriale — entro il primo trimestre di ogni triennio, nel rispetto della disciplina di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Republica 23 agosto 1988, n. 395, deve provvedere alla ripartizione del contingente complessivo delle 1.100 aspettative sindacali in precedenza indicate tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale in relazione alla rappresentatività delle medesime accertata ai sensi dell'art. 8 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1988 e della direttiva-circolare n. 24518/8.93.5 del 28 ottobre 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 2 novembre 1988, che, a seguito di decisioni del Consiglio di Stato, è stata sostituita dalla direttiva-circolare n. 72549/8.93.5 dell'11 marzo 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 1991;

Considerato che, ai sensi del nono comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 333/1990, diverse intese intervenute tra le organizzazioni sindacali sulla ripartizione delle aspettative sindacali, fermo restando il numero complessivo delle stesse, sono comunicate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e all'ANCI, all'UPI, all'UNCEM, alla Unioncamere ed alla conferenza dei presidenti delle regioni per i conseguenziali adempimenti;

Viste le direttive di cui alla circolare 28 ottobre 1988, n. 24518/8.93.5, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 2 novembre 1988, sostituita dalla successiva circolare n. 72549/8.93.5 dell'11 marzo 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 1991, concernenti l'accertamento della maggiore rappresentatività sul piano nazionale delle confederazioni ed organizzazioni sindacali operanti nel settore del pubblico impiego;

Tenuto conto che i criteri ed i parametri di cui alle citate direttive-circolari del 28 ottobre 1988 e dell'11 marzo 1991 sono stati definiti ai fini della individuazione delle organizzazioni sindacali legittimate a costituire le delegazioni sindacali nelle trattative dei vari comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego e che in base a tale normativa sono da considerare maggiormente rappresentative le organizzazioni sindacali, le quali, oltre al requisito della minima diffusione territoriale, abbiano superato anche «o quello collegato alla procedura elettiva o il criterio della consistenza associativa rilevata in base alle deleghe conferite alle amministrazioni dai dipendenti per la ritenuta del contributo sindacale»;

Tenuto conto che le citate direttive-circolari del 28 ottobre 1988 e dell'11 marzo 1991 consentono inoltre «nel caso di scostamenti minimi rispetto ai discrimini quantitativi .... *marginali deroghe*, in via del tutto eccezionale e, ove ricorrano particolarissime ragioni giustificative, con motivati provvedimenti della P.A. che tengano conto delle seguenti variabili di contesto: il grado di sindacalizzazione relativa delle varie organizzazioni sindacali e la dinamica di crescita di nuove organizzazioni sindacali»;

Considerato che i criteri ed i parametri di cui alle citate direttive-circolari del 28 ottobre 1988 e dell'11 marzo 1991 vengono in rilievo, a norma delle stesse citate direttive-circolari, anche «in altre circostanze in cui è necessaria la individuazione della effettività sindacale, tenuto conto che i detti parametri costituiscono certamente riferimenti oggettivi» e che tali canoni e parametri sono stati peraltro esplicitamente richiamati dal citato art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333;

Tenuto conto che il numero dei dipendenti di ruolo ed a tempo determinato in attività di servizio presso i gruppi di amministrazioni ed enti ricompresi nel comparto «regioni-enti locali» ammonta complessivamente — come accertato in base ai dati forniti dalle amministrazioni e dagli enti ricompresi nel comparto «regioni-enti locali» e come accertato, in base ai dati forniti dalle stesse citate amministrazioni ed enti, dall'ultima rilevazione della commissione per il controllo dei flussi di spesa con funzioni di osservatorio del pubblico impiego, di cui agli articoli 11 e 12 della legge 22 agosto 1985, n. 444 — alla seguente consistenza:

	N. dipendenti di ruolo e a tempo indeterminato —
Comuni	561.793
Province	61.635
Comunità montane	4.250
Camere di commercio	7.772
Regioni	70.119
Istituti autonomi delle case popolari	6.003
Consorzi per le aree di sviluppo industriale	1.500
Totale . . .	713.072

Viste le note con le quali gli enti e le amministrazioni ricomprese nel comparto «regioni-enti locali» hanno trasmesso i dati in riferimento alle direttive-circolari del 28 ottobre 1988 e dell'11 marzo 1991 in precedenza citate;

Tenuto conto dei dati forniti dalle amministrazioni e dagli enti ricompresi nel comparto «regioni-enti locali» per l'accertamento della maggiore rappresentatività sindacale delle organizzazioni sindacali esponenziali degli interessi del personale del comparto «regioni-enti locali»;

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica del 30 marzo 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 3 aprile 1989, che individua le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, alle quali, ai sensi del secondo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 333/1990, deve essere attribuita la quota del 10 per cento del contingente delle 1.100 aspettative sindacali riguardanti il personale del comparto «regioni-enti locali»;

Ritenuto che occorre provvedere, in applicazione della normativa in precedenza indicata, alla ripartizione delle aspettative sindacali per il triennio 1991-93 per il personale dipendente dalle amministrazioni ed enti ricompresi nel comparto delle regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, dei comuni, delle province, delle comunità montane, loro consorzi o associazioni di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 68/1986;

Considerato che è stata raggiunta l'intesa con l'ANCI, l'UPI, l'UNCEM, l'Unioncamere e la conferenza dei presidenti delle regioni con la nota n. 27465/8.0.249.8 del 6 giugno 1991 del dipartimento della funzione pubblica e con le note n. 7250 del 13 giugno 1991 dell'UNCEM, n. 4662 del 27 giugno 1991 dell'ANCI, n. 3768/SA/dm del 4 luglio 1991 dell'Unioncamere, n. 0803/L9 del 15 luglio 1991 dell'UPI e n. 451/CP2 del 16 luglio 1991 della conferenza dei presidenti delle regioni;

Sentite le confederazioni e le organizzazioni sindacali interessate, maggiormente rappresentative del personale del comparto «regioni-enti locali», alcune delle quali (organizzazioni sindacali di categoria CGIL-CISL-UIL), in relazione alle proposte formulate ed in riferimento al citato nono comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 333/1990, con nota pervenuta il 2 settembre 1991 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica hanno comunicato «diverse intese» sulla ripartizione della quota complessiva del contingente delle aspettative sindacali loro spettanti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 1991, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro per la funzione pubblica;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente delle aspettative sindacali riguardanti il personale dipendente dalle amministrazioni ed enti ricompresi nel comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, per il quale è consentito il collocamento in aspettativa sindacale ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333, fissato in complessive 1.100 unità, è ripartito, per il triennio 1991-93 in 110 aspettative sindacali (corrispondenti, al 10 per cento del citato contingente complessivo di 1.100 aspettative sindacali) in favore delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale — a ciascuna delle quali, come indicato in preambolo, deve essere garantita comunque una aspettativa — ed in 990 aspettative sindacali (corrispondenti al 90 per cento del sopra indicato contingente complessivo di 1.100 aspettative sindacali) alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nel predetto comparto «regioni-enti locali».

Art. 2.

Ai fini dell'attribuzione, per il triennio 1991-93, del contingente delle aspettative sindacali di cui all'art. 1 del presente decreto, le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nel comparto «regioni-enti locali» e di cui al decreto del Ministro per la funzione pubblica 30 marzo 1989, sono le seguenti:

1) la Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL);

2) la Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL);

3) la Confederazione Unione italiana del lavoro (UIL);

4) la Confederazione italiana dirigenti di azienda (CIDA);

5) la Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori (CISNAL);

6) la Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori (CISAL);

7) la Confederazione sindacale autonomi lavoratori (CONFSAL);

8) la Confederazione autonoma dei quadri direttivi della funzione pubblica (CONFEDIR).

Art. 3.

Ai fini dell'attribuzione, per il triennio 1991-93, del contingente delle aspettative sindacali di cui all'art. 1 del presente decreto le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel comparto «regioni-enti locali», individuate sulla base dei criteri e dei parametri di misurazione della consistenza associativa di cui alle normative indicate in preambolo, sono le seguenti:

1) CGIL/Funzione pubblica/Enti locali;

2) CISL/Funzione pubblica/S.A.L.;

3) UIL/Enti locali;

4) CONFEDIR (nelle sue componenti DIREL e DIRER) («Dirigenza»);

5) CIDA/Enti locali («Dirigenza»);

6) SULPM (particolari categorie);

7) SNALCC (particolari categorie);

8) CUSPEL (particolari categorie).

Art. 4.

Il contingente complessivo delle 1.100 aspettative per motivi sindacali di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333, e di cui all'art. 1 del presente decreto è così ripartito per il triennio 1991-93:

a) alle seguenti confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale di cui all'art. 2 del presente decreto, relativamente all'attribuzione della quota del 10 per cento del citato contingente complessivo (n. 110 aspettative sindacali) effettuando la ripartizione tra le stesse in rapporto al grado di rappresentatività accertato per ciascuna di esse ed in modo da garantire comunque una aspettativa sindacale per ognuna delle confederazioni aventi titolo:

	Aspettative sindacali
1) Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL)	n. 42
2) Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL)	» 40
3) Confederazione Unione italiana del lavoro (UIL)	» 18
4) Confederazione italiana dirigenti di azienda (CIDA)	» 1
5) Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori (CISNAL)	» 2
6) Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori (CISAL)	» 3
7) Confederazione sindacati autonomi lavoratori (CONFSAL)	» 3
8) Confederazione autonoma dei quadri direttivi della funzione pubblica (CONFEDIR)	» 1
Totale . . .	n. 110

b) alle seguenti organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale di cui all'art. 3 del presente decreto, relativamente all'attribuzione della quota del 90 per cento del citato contingente complessivo (n. 990 aspettative sindacali) effettuando la ripartizione tra le stesse in rapporto al grado di rappresentatività

accertato per ciascuna di esse e tenuto conto delle «diverse intese» intervenute tra le organizzazioni sindacali di categoria CGIL-CISL-UIL di cui in preambolo:

	Aspettative sindacali
1) CGIL/Funzione pubblica/Enti locali. . .	n. 340
2) CISL/Funzione pubblica/SAL	» 335
3) UIL/Enti locali.	» 296
4) CONFEDIR (nelle sue componenti DIREL e DIRER) («Dirigenza»).	» 3
5) CIDA/Enti locali («Dirigenza»)	» 1
6) SULPM («particolari categorie»)	» 5
7) SNALCC («particolari categorie»). . . .	» 4
8) CUSPEL («particolari categorie»)	» 6
Totale . . .	n. 990

Art. 5.

Il contingente complessivo delle 1.100 aspettative sindacali — ripartito nei precedenti articoli del presente decreto per la globalità delle amministrazioni ed enti ricompresi nel comparto «regioni-enti locali» tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale aventi titolo in base alla vigente normativa — è, ai sensi del comma 5 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333, ulteriormente ripartito tra le stesse confederazioni ed organizzazioni sindacali, nell'ambito delle seguenti «articolazioni settoriali» del comparto «regioni-enti locali», tenendo conto della specificità di alcune particolari categorie operanti soltanto in talune delle indicate articolazioni settoriali (comuni: SULPM; camere di commercio: SNALCC) e nel rispetto del rapporto proporzionale del grado di rappresentatività sindacale delle predette confederazioni ed organizzazioni sindacali ottenuto in base ai dati forniti dalle amministrazioni ed enti ricompresi nel comparto «regioni-enti locali», nonché delle «diverse intese» intervenute tra le organizzazioni sindacali di categoria CGIL-CISL-UIL di cui in preambolo:

1) COMUNI = Quota aspettative sindacali assegnate: *n. 867.*

Tale quota è ripartita tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo nel modo seguente:

a) Confederazioni sindacali (aspettative sindacali n. 87):

	Aspettative sindacali
CGIL.	n. 35
CISL	» 28
UIL.	» 14
CIDA.	» 1
CISNAL	» 2
CISAL	» 3
CONFSAL.	» 3
CONFEDIR	» 1
Totale . . .	n. 87

b) Organizzazioni sindacali (aspettative sindacali n. 780):

	Aspettative sindacali
CGIL/Funzione pubblica/Enti locali	n. 272
CISL/Funzione pubblica/SAL	» 265
UIL/Enti locali	» 233
CONFEDIR (per la componente DIREL).	» 1
CIDA/Enti locali	» —
SULPM	» 5
CUSPEL.	» 4
Totale . . .	n. 780
Totale aspettative sindacali «comuni» . .	n. 867

2) PROVINCE = Quota aspettative sindacali assegnate: *n. 95.*

Tale quota è ripartita tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo nel modo seguente:

a) Confederazioni sindacali (aspettative sindacali n. 9):

	Aspettative sindacali
CGIL.	n. 3
CISL	» 4
UIL.	» 2
CIDA.	» —
CISNAL	» —
CISAL	» —
CONFSAL.	» —
CONFEDIR	» —
Totale . . .	n. 9

b) Organizzazioni sindacali (aspettative sindacali n. 86):

	Aspettative sindacali
CGIL/Funzione pubblica/Enti locali	n. 29
CISL/Funzione pubblica/SAL	» 28
UIL/Enti locali	» 28
CONFEDIR (per la componente DIREL).	» —
CIDA/Enti locali	» —
CUSPEL.	» 1
Totale . . .	n. 86
Totale aspettative sindacali «province» .	n. 95

3) COMUNITÀ MONTANE = Quota aspettative sindacali assegnate: *n. 7.*

Tale quota è ripartita tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo nel modo seguente:

a) Confederazioni sindacali (aspettative sindacali n. 1):

	Aspettative sindacali
CGIL	n. —
CISL	» 1
UIL	» —
CIDA	» —
CISNAL	» —
CISAL	» —
CONFSAL	» —
CONFEDIR	» —
Totale . . .	n. 1

b) Organizzazioni sindacali (aspettative sindacali n. 6):

	Aspettative sindacali
CGIL/Funzione pubblica/Enti locali	n. 2
CISL/Funzione pubblica/SAL	» 3
UIL/Enti locali	» 1
CONFEDIR (per la componente DIREL).	» —
CIDA/Enti locali	» —
CUSPEL	» —
Totale . . .	n. 6

Totale aspettative sindacali «comunità montane» . . . n. 7

4) CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, AGRICOLTURA E ARTIGIANATO = Quota aspettative sindacali assegnate: *n. 12.*

Tale quota è ripartita tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo nel modo seguente:

a) Confederazioni sindacali (aspettative sindacali n. 1):

	Aspettative sindacali
CGIL	n. —
CISL	» 1
UIL	» —
CIDA	» —
CISNAL	» —
CISAL	» —
CONFSAL	» —
CONFEDIR	» —
Totale . . .	n. 1

b) Organizzazioni sindacali (aspettative sindacali n. 11):

	Aspettative sindacali
CGIL/Funzione pubblica/Enti locali	n. 2
CISL/Funzione pubblica/SAL	» 4
UIL/Enti locali	» 1
CONFEDIR (per la componente DIREL).	» —
CIDA/Enti locali	»
SNALCC	» 4
CUSPEL	» —
Totale . . .	n. 11

Totale aspettative sindacali «camere di commercio» . . . n. 12

5) REGIONI = Quota aspettative sindacali assegnate: *n. 108.*

Tale quota è ripartita tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo nel modo seguente:

a) Confederazioni sindacali (aspettative sindacali n. 11):

	Aspettative sindacali
CGIL	n. 4
CISL	» 5
UIL	» 2
CIDA	» —
CISNAL	» —
CISAL	» —
CONFSAL	» —
CONFEDIR	» —
Totale . . .	n. 11

b) Organizzazioni sindacali (aspettative sindacali n. 97):

	Aspettative sindacali
CGIL/Funzione pubblica/Enti locali	n. 32
CISL/Funzione pubblica/SAL	» 31
UIL/Enti locali	» 31
CONFEDIR (per la componente DIRER)	» 2
CIDA/Enti locali	» —
CUSPEL	» 1
Totale . . .	n. 97

Totale aspettative sindacali «regioni» . . n. 108

6) ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI = Quota aspettative sindacali assegnate: *n. 9.*

Tale quota è ripartita tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo nel modo seguente:

a) Confederazioni sindacali (aspettative sindacali n. 1):

	Aspettative sindacali
CGIL	n. —
CISL	» 1
UIL	» —
CIDA	» —
CISNAL	» —
CISAL	» —
CONFSAL	» —
CONFEDIR	» —
Totale . . .	n. 1

b) Organizzazioni sindacali (aspettative sindacali n. 8):

	Aspettative sindacali
CGIL/Funzione pubblica/Enti locali	n. 2
CISL/Funzione pubblica/SAL	» 3
UIL/Enti locali	» 2
CONFEDIR (per la componente DIRER)	» —
CIDA/Enti locali	» 1
CUSPEL	» —
Totale . . .	n. 8

Totale aspettative sindacali «Istituti autonomi case popolari» . . . . n. 9

7) CONSORZI PER LE AREE DI SVILUPPO INDUSTRIALE = Quota aspettative sindacali assegnate: *n. 2.*

Tale quota è ripartita tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo nel modo seguente:

a) Confederazioni sindacali (aspettative sindacali n. 0):

	Aspettative sindacali
CGIL	n. —
CISL	» —
UIL	» —
CIDA	» —
CISNAL	» —
CISAL	» —
CONFSAL	» —
CONFEDIR	» —
Totale . . .	n. 0

b) Organizzazioni sindacali (aspettative sindacali n. 2):

	Aspettative sindacali
CGIL/Funzione pubblica/Enti locali	n. 1
CISL/Funzione pubblica/SAL	» 1
UIL/Enti locali	» —
CONFEDIR (per la componente DIRER)	» —
CIDA/Enti locali	» —
CUSPEL	» —
Totale . . .	n. 2

Totale aspettative sindacali «Consorzi per le aree di sviluppo industriale» . . . . n. 2

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 1991

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

Registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1991
Registro n. 14 Presidenza, foglio n. 289

91A4774

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 18 ottobre 1991.

Istituzione di un ufficio del registro presso la nuova sede del palazzo di giustizia di Foggia.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari approvato con regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, concernente la revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici distrettuali delle imposte dirette e degli uffici del registro;

Vista la legge 15 maggio 1954, n. 270, recante norme per l'istituzione del servizio autonomo di cassa negli uffici del registro;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 15 maggio 1954, n. 270, recante l'istituzione del servizio autonomo di cassa negli uffici del registro di maggiore importanza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1054;

Considerata l'opportunità di istituire un ufficio del registro presso la nuova sede del palazzo di giustizia di Foggia;

Riconosciuta, pertanto, la necessità di scorporare dall'attuale ufficio del registro dello stesso capoluogo il servizio atti giudiziari;

Decreta:

Art. 1.

È istituito nella sede di Foggia, mediante scorporazione dall'ufficio del registro dello stesso capoluogo, del servizio atti giudiziari, un nuovo ufficio del registro che assume la seguente denominazione: «ufficio del registro atti giudiziari»; in conseguenza la denominazione dell'attuale ufficio del registro è modificata in: «ufficio del registro atti civili, bollo e demanio».

Art. 2.

All'ufficio del registro atti giudiziari vengono affidati i seguenti servizi: registrazione e tassazione atti giudiziari; prenotazione e appuramento carichi; iscrizione e appuramento articoli a memoria; valutazione atti e liquidazione imposte complementari e suppletive; contenzioso; rimborsi; spese di giustizia; riscossione campione penale e civile.

Art. 3.

Nell'ufficio del registro atti giudiziari di Foggia è istituito il servizio autonomo di cassa.

Art. 4.

Le variazioni e le attribuzioni stabilite con il presente decreto avranno effetto dal 1° gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 1991

Il Ministro: FORMICA

91A4784

DECRETO 2 novembre 1991.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali le competenti intendenze di finanza hanno comunicato le cause e il periodo di mancato funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che l'astensione dal lavoro del personale è da attribuirsi alle seguenti cause:

in data 7 settembre 1991: ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Cagliari, per la disinfestazione dei locali del suddetto ufficio;

in data 7 e 9 settembre 1991: ufficio del registro di Marsala, per la disinfestazione dei locali del suddetto ufficio;

dal 2 al 21 settembre 1991: uffici del registro atti pubblici e atti privati di Bologna, nonché la conservatoria dei registri immobiliari di Bologna, a causa del trasferimento degli uffici sopramenzionati da via del Rondone n. 1 alla nuova sede di via Aldo Moro n. 44;

in data 23 e 24 settembre 1991: ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Sassari, per la disinfestazione e derattizzazione dei locali del suddetto ufficio;

in data 27 settembre 1991: ufficio del registro atti giudiziari - bollo e demanio di Cagliari, per la mancanza di energia elettrica, causata dall'invasione di acqua avvenuta nell'impianto elettrico dei reparti cassa e terminali del suddetto ufficio;

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale, che hanno determinato il mancato funzionamento degli uffici, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato funzionamento degli uffici presso i quali si sono verificati gli eventi eccezionali;

Decreta:

Art. 1.

Il periodo di mancato funzionamento dei sottoindicati uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto, del registro e della conservatoria dei registri immobiliari è accertato come segue:

IN DATA 7 SETTEMBRE 1991

Regione Sardegna:

ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Cagliari.

IN DATA 7 E 9 SETTEMBRE 1991

Regione Sicilia:

ufficio del registro di Marsala.

DAL 2 AL 21 SETTEMBRE 1991

Regione Emilia-Romagna:

ufficio del registro atti pubblici di Bologna;
ufficio del registro atti privati di Bologna;
conservatoria dei registri immobiliari di Bologna.

IN DATA 23 E 24 SETTEMBRE 1991

Regione Sardegna:

ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Sassari.

IN DATA 27 SETTEMBRE 1991

Regione Sardegna:

ufficio del registro atti giudiziari - bollo e demanio di Cagliari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 1991

Il Ministro: FORMICA

91A4809

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 27 settembre 1991.

Assoggettamento del territorio del comune di Mormanno alle disposizioni di salvaguardia di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 31 dicembre 1990 concernente la perimetrazione e le misure provvisorie di salvaguardia del Parco nazionale del Pollino.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1990 con il quale sono state emanate la perimetrazione e le misure provvisorie di salvaguardia del territorio del Parco nazionale del Pollino;

Visto in particolare il comma 1 dell'art. 11 - Norma transitoria, del predetto decreto, secondo il quale fino alla costituzione dell'ente di gestione, e comunque non oltre il 31 dicembre 1991, alla zona di protezione agro-silvo-pastorale di cui al precedente art. 6 dello stesso decreto, possono essere applicate su richiesta dei comuni interessati e previo apposito decreto del Ministero dell'ambiente, le disposizioni relative alle zone di presenza antropica di tipo *D2* di cui al successivo art. 7;

Vista la delibera del comune di Mormanno in data 30 maggio 1991, in cui si chiede che il territorio di detto comune venga classificato come zona *D2*, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del decreto ministeriale 31 dicembre 1990;

Preso atto delle motivazioni contenute nella delibera sopracitata;

Considerato che la commissione, di cui all'art. 9 del citato decreto, potrà pronunciarsi anche nel corso della seconda fase dei lavori nel merito di assestamenti del perimetro esterno e delle articolazioni interne all'area del Parco;

Visto il decreto ministeriale del 16 luglio 1991 con il quale al Sottosegretario di Stato per l'ambiente, on. Piero Mario Angelini sono stati delegati anche gli affari concernenti la conservazione della natura;

Decreta:

Il territorio del comune di Mormanno ricadente nella zona *C*, prevista dalla perimetrazione del decreto ministeriale 31 dicembre 1990, viene assoggettato sino al 31 dicembre 1991 alle disposizioni di salvaguardia relative alle zone di presenza antropica di tipo *D2* di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 31 dicembre 1990 con il quale sono state emanate la perimetrazione e le misure provvisorie di salvaguardia del territorio del Parco nazionale del Pollino.

Roma, 27 settembre 1991

p. *Il Ministro:* ANGELINI

91A4797

DECRETO 27 settembre 1991.

Assoggettamento del territorio del comune di Laino Borgo alle disposizioni di salvaguardia di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 31 dicembre 1990 concernente la perimetrazione e le misure provvisorie di salvaguardia del Parco nazionale del Pollino.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1990 con il quale sono state emanate la perimetrazione e le misure provvisorie di salvaguardia del territorio del Parco nazionale del Pollino;

Visto in particolare il comma 1 dell'art. 11 - Norma transitoria, del predetto decreto, secondo il quale fino alla costituzione dell'ente di gestione, e comunque non oltre il 31 dicembre 1991, alla zona di protezione agro-silvo-pastorale di cui al precedente art. 6 dello stesso decreto, possono essere applicate su richiesta dei comuni interessati e previo apposito decreto del Ministero dell'ambiente, le disposizioni relative alle zone di presenza antropica di tipo *D2* di cui al successivo art. 7;

Vista la delibera del comune di Laino Borgo in data 8 maggio 1991, in cui si chiede che il territorio di detto comune venga classificato come zona *D2*, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del decreto ministeriale 31 dicembre 1990;

Preso atto delle motivazioni contenute nella delibera sopracitata;

Considerato che la commissione, di cui all'art. 9 del citato decreto, potrà pronunciarsi anche nel corso della seconda fase dei lavori nel merito di assestamenti del perimetro esterno e delle articolazioni interne all'area del Parco;

Visto il decreto ministeriale del 16 luglio 1991 con il quale al Sottosegretario di Stato per l'ambiente, on. Piero Mario Angelini sono stati delegati anche gli affari concernenti la conservazione della natura;

Decreta:

Il territorio del comune di Laino Borgo ricadente nella zona C, prevista dalla perimetrazione del decreto ministeriale 31 dicembre 1990, viene assoggettato sino al 31 dicembre 1991 alle disposizioni di salvaguardia relative alle zone di presenza antropica di tipo *D2* di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 31 dicembre 1990 con il quale sono state emanate la perimetrazione e le misure provvisorie di salvaguardia del territorio del Parco nazionale del Pollino.

Roma, 27 settembre 1991

p. *Il Ministro:* ANGELINI

91A4798

DECRETO 27 settembre 1991.

Assoggettamento del territorio del comune di San Lorenzo Bellizzi alle disposizioni di salvaguardia di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 31 dicembre 1990 concernente la perimetrazione e le misure provvisorie di salvaguardia del Parco nazionale del Pollino.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1990 con il quale sono state emanate la perimetrazione e le misure provvisorie di salvaguardia del territorio del Parco nazionale del Pollino;

Visto in particolare il comma 1 dell'art. 11 - Norma transitoria, del predetto decreto, secondo il quale fino alla costituzione dell'ente di gestione, e comunque non oltre il 31 dicembre 1991, alla zona di protezione agro-silvo-pastorale di cui al precedente art. 6 dello stesso decreto, possono essere applicate su richiesta dei comuni interessati e previo apposito decreto del Ministero dell'ambiente, le disposizioni relative alle zone di presenza antropica di tipo *D2* di cui al successivo art. 7;

Vista la delibera del comune di Laino Borgo in data 8 giugno 1991, in cui si chiede che il territorio di detto comune venga classificato come zona *D2*, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del decreto ministeriale 31 dicembre 1990;

Preso atto delle motivazioni contenute nella delibera sopracitata;

Considerato che la commissione, di cui all'art. 9 del citato decreto, potrà pronunciarsi anche nel corso della seconda fase dei lavori nel merito di assestamenti del perimetro esterno e delle articolazioni interne all'area del Parco;

Visto il decreto ministeriale del 16 luglio 1991 con il quale al Sottosegretario di Stato per l'ambiente, on. Piero Mario Angelini sono stati delegati anche gli affari concernenti la conservazione della natura;

Decreta:

Il territorio del comune di San Lorenzo Bellizzi ricadente nella zona C, prevista dalla perimetrazione del decreto ministeriale 31 dicembre 1990, viene assoggettato sino al 31 dicembre 1991 alle disposizioni di salvaguardia relative alle zone di presenza antropica di tipo *D2* di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 31 dicembre 1990 con il quale sono state emanate la perimetrazione e le misure provvisorie di salvaguardia del territorio del Parco nazionale del Pollino.

Roma, 27 settembre 1991

p. *Il Ministro:* ANGELINI

91A4799

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 8 ottobre 1991.

Approvazione del programma degli interventi nazionali dell'AIMA per il 1992.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 8 novembre 1986, n. 752, concernente l'attuazione di interventi programmati in agricoltura, che all'art. 2, comma 1, affida al CIPE le funzioni di prgrammazione in materia agroalimentare, sopprimendo il CIPAA;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, concernente il riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA);

Visto in particolare l'art. 1 della stessa legge n. 610/82, in base al quale il CIPE approva su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il comitato consultivo di cui all'art. 5 della medesima legge n. 610/82, il programma degli interventi nazionali dell'AIMA con le possibili relative indicazioni finanziarie, sulla cui base è redatto il bilancio annuale di previsione dell'AIMA;

Visto il disegno di legge di iniziativa governativa n. 3003 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1992)» presentato al Senato il 30 settembre 1991;

Visto il decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito in legge 18 febbraio 1991, n. 48, recante il trasferimento all'AIMA della gestione delle risorse proprie della Comunità economica europea per il settore bieticolo-saccarifero già attribuita alla soppressa Cassa conguaglio zucchero;

Visto il regolamento delle Comunità europee n. 1785/81 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ed il regolamento delle Comunità europee n. 305/91 che autorizza l'Italia ad erogare aiuti nazionali al settore bieticolo-saccarifero;

Visto lo schema di programma relativo agli interventi nazionali dell'AIMA per il 1992 trasmesso dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con nota n. 793/S del 1° agosto 1991;

Considerato che il programma medesimo, articolato in dieci interventi, riguarda misure specifiche di sostegno a favore di determinati comparti deboli per motivi congiunturali o strutturali;

Considerato che le spese relative ai sopra indicati interventi, previste complessivamente in 650 miliardi di lire ivi comprese lire 30 miliardi quale fondo di riserva, graveranno interamente sul bilancio di competenza dell'AIMA per il 1992, e che per ogni tipo di intervento è altresì individuata la relativa previsione di spesa così come prescritto dal terzo comma del citato art. 1 della legge n. 610/82;

Visto il parere favorevole sullo schema suddetto che il Comitato consultivo nazionale dell'AIMA, di cui all'art. 5 della legge più volte citata, ha espresso in data 18 giugno 1991;

Udita la relazione del Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Delibera:

È approvato il programma degli interventi nazionali dell'AIMA per il 1992 di cui alle premesse, riportato in allegato che viene a costituire parte integrante della presente delibera, per una spesa di 650 miliardi di lire, che si articola come segue:

Interventi	Miliardi di lire
1) Oneri per l'acquisto e stoccaggio di derivati della distillazione di vini . .	130
2) Acquisto e stoccaggio di alcole proveniente dalla distillazione della frutta e patate	10
3) Aiuti al magazzinaggio privato a breve termine di vini da tavola e mosti di uve	10
4) Intervento a sostegno del settore bovino e dei prodotti lattiero-caseari	80
5) Interventi a sostegno del settore ovi-caprino e dei formaggi	15
6) Interventi a sostegno del settore suinicolo	15
7) Aiuti a sostegno del settore ortofrutticolo (ortofrutta, patate e olive da mensa)	110
8) Interventi a favore dei P.V.S. ed assimilati	140
9) Aiuto integrativo al reddito	15
10) Oneri magazzinaggio zucchero ed importo perequativo straordinario	95
	620
Fondo di riserva interventi nazionali	30
Totale . . .	650

L'AIMA comunicherà al CIPE i relativi piani operativi prima della loro applicazione.

Nell'attuazione dei suddetti interventi nazionali, dovrà essere verificata preventivamente la coerenza dei medesimi con la regolamentazione comunitaria relativa alla organizzazione comune di mercato dei vari settori.

A tale scopo, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvederà a notificare il programma di cui all'allegato, nonché i relativi piani operativi, alla Commissione delle Comunità europee, salvo quelli di cui al punto 8.

Roma, 8 ottobre 1991

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

ALLEGATO

PROGRAMMI DI INTERVENTO AIMA PER IL 1992

1. SETTORE VITIVINICOLO

1.1. Le distillazioni facoltative comunitarie sostenute sempre da aiuti alla distillazione dei vini da tavola determinano la produzione di notevoli quantitativi che devono essere sottratti dal mercato per evitare di turbare il mercato di tale prodotto.

Obiettivo dell'intervento è quindi quello di completare l'intervento comunitario di sostegno del mercato vinicolo con la concessione di aiuti alla distillazione dei vini da tavola.

L'intervento è già stato realizzato negli anni scorsi e la Comunità ha espresso in via di massima parere favorevole per cui per l'intervento relativo al 1992 occorrerà procedere alla sola notifica agli organi comunitari.

Sulla base delle previsioni di distillazione è prevista una spesa di lire 130 miliardi per l'attuazione dell'intervento in argomento. Concretamente esso si articolerà in operazioni programmate di acquisti e di rivendita così come già auspicate dal Comitato nazionale alcool istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

1.2. Gli interventi nel settore vitivinicolo si completano con l'acquisto e lo stoccaggio dell'alcole ottenuto dalla distillazione della frutta e delle patate che, diversamente appesantirebbe ulteriormente il mercato.

L'intervento è pertanto strettamente collegato ai ritiri comunitari di frutta destinata alla distillazione e la mancata attuazione costringe ad avviare la frutta alla distruzione con tutte le inevitabili conseguenze ivi comprese quelle di carattere sanitario.

Gli alcoli da frutta e patate non beneficiano di alcun aiuto comunitario, diretto od indiretto, pur dovendo il distillatore sostenere costi di produzione analoghi a quelli relativi alla distillazione di materie vinose.

La spesa prevista per tale intervento è di lire 10 miliardi.

1.3. Il regolamento CEE n. 822/87 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo prevede, tra le varie misure di intervento dirette a stabilizzare il mercato dei vini, l'aiuto al magazzinaggio privato dei vini da tavola e dei mosti.

L'aiuto è subordinato alla stipula con l'organismo di intervento di contratti di magazzinaggio con i quali i produttori dei vini e dei mosti si impegnano a tenere immagazzinato e, quindi, a non immettere sul mercato, determinati quantitativi di vino e di mosto, tenendoli depositati in una cantina propria o di altri.

A decorrere dalla campagna vitivinicola 1984-85, la Comunità ha soppresso l'aiuto al magazzinaggio privato «a breve termine» di durata trimestrale, mantenendo il regime degli aiuti al magazzinaggio privato «a lungo termine» che, distogliendo dal mercato quantitativi di prodotto per periodi più ampi, è più efficace ai fini del risanamento dei corsi e tale da giustificare il cospicuo onere finanziario a carico della Comunità.

Tuttavia, l'Italia è stata già autorizzata dalla Comunità stessa ad intervenire con una misura analoga a quella comunitaria per le campagne vitivinicole dalla 1984-85 alla 1989-90.

Poiché per la prossima campagna vinicola 1991-92 si prevede un abbondante raccolto si ritiene necessario includere nel programma degli interventi nazionali dell'AIMA per l'anno 1992 gli aiuti allo stoccaggio privato «a breve termine» dei vini e dei mosti con una spesa complessiva di lire 10 miliardi.

2. SETTORE ZOOTECNICO.

Gli interventi a favore degli allevamenti bovini, suini e ovi-caprini, avranno come obiettivo il miglioramento della qualità delle produzioni e dovranno avere come beneficiari i produttori associati.

2.1. Per quanto attiene il comparto bovino si ritiene che gli interventi dovranno riguardare la carne, il latte e tutti i prodotti lattiero-caseari con specifico riferimento ai formaggi che richiedono maggiori interventi.

Gli obiettivi da raggiungere sono quelli di offrire ai consumatori prodotti garantiti da opportuni controlli, di natura sanitaria, veterinaria, di allevamento, di origine.

Le azioni non creeranno discriminazioni per gli analoghi prodotti ottenuti negli altri Stati membri e ciò per evitare rischi di incompatibilità con la regolamentazione comunitaria.

Le azioni finanziabili saranno prioritariamente quelle proposte da associazioni di produttori e loro unioni e da consorzi di tutela sia nel settore della carne, del latte che dei prodotti lattiero-caseari. La spesa prevista sarà di lire 80 miliardi.

2.2. Nel settore degli allevamenti suini saranno proseguiti gli interventi a favore dei prosciutti stagionati per completare le azioni già realizzate negli anni scorsi e ritenute compatibili con la normativa comunitaria di mercato dall'esecutivo comunitario.

In particolare le azioni riguarderanno controlli sulla qualità del prodotto in tutte le fasi anche di produzione compresi gli allevamenti e con riferimento agli aspetti organolettici e sanitari per quanto attiene il prodotto trasformato.

L'intervento deve avere come finalità quella di fornire al consumatore prodotti garantiti sotto il profilo sanitario, igienico e qualitativo e dell'origine dei suini.

Le azioni saranno inserite in specifici progetti predisposti dai consorzi di tutela e comporteranno una spesa di lire 15 miliardi.

2.3. Per quanto riguarda il settore ovi-caprino sono previsti interventi riguardanti i formaggi pecorini e le carni. Entrambi gli interventi verranno promossi prioritariamente da associazioni di produttori e loro unioni oltre che da altri organismi associativi e consortili.

Le azioni specifiche da inserire negli interventi per i formaggi dovranno consistere in attività di controllo sulle produzioni casearie, sul loro miglioramento, sulla verifica della permanenza delle caratteristiche organolettiche durante e dopo il periodo di stagionatura.

Le azioni riguardanti le carni ovi-caprine dovranno essere finalizzate alla presentazione di prodotti garantiti e tipicizzati a seguito di controlli sull'origine, sulle tecniche di allevamento, di macellazione, di classificazione merceologica e di presentazione sui mercati.

La spesa prevista è di lire 15 miliardi.

3. SETTORE ORTOFRUTTICOLO.

Gli interventi in questo settore dovranno necessariamente abbandonare le azioni basate su sostegni integrativi di quelli comunitari ovvero sostitutivi degli stessi atteso il loro carattere di precipua incompatibilità con la regolamentazione comunitaria.

Gli interventi ritenuti compatibili sono quelli proposti da associazioni di produttori e loro unioni aventi come obiettivo la tipicizzazione di talune produzioni ortofrutticole e comprendenti azioni di controllo sull'attività produttiva e di commercializzazione per garantire la qualità dei prodotti.

In particolare, gli interventi saranno mirati, oltre che a tutti i prodotti del settore ortofrutticolo, anche alle patate ed alle olive da mensa, attraverso specifici interventi realizzati per il tramite delle associazioni dei produttori.

Per detti interventi occorre prevedere una spesa di lire 110 miliardi da destinare al sostegno di detto mercato.

4. INTERVENTI A FAVORE DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO ED ASSIMILATI CON PRODOTTI TIPICI E LORO DERIVATI.

Gli aiuti alimentari ai Paesi in via di sviluppo e a quelli dell'Europa dell'est ai sensi dell'art. 3, lettera *d)*, della legge 14 agosto 1982, n. 610, hanno una notevole rilevanza per soddisfare le sempre maggiori necessità che si presentano per il sostegno di quei Paesi.

La continuazione delle operazioni volte a fornire aiuti alimentari a detti Paesi, nonché ad altri che il Ministero degli esteri potrà segnalare, richiede la predisposizione di un apposito programma per una spesa complessiva di lire 140 miliardi, in attuazione della citata disposizione legislativa.

Al riguardo si precisa che tali interventi analogamente a quanto già attuato nel corso del 1991, dovranno riguardare esclusivamente produzioni nazionali tipiche, come formaggi, latte, agrumi, olio, pomodori, ecc., acquisite dall'AIMA preferibilmente attraverso cooperative agricole e consorzi di cooperative nonché associazioni di produttori agricoli e loro unioni. La ripartizione merceologica dei prodotti avverrà secondo criteri già fissati dal Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo per gli aiuti a favore dei Paesi in via di sviluppo.

5. AIUTO INTEGRATIVO AL REDDITO.

In attuazione del regolamento n. 768/89 proseguirà nel corso del 1992 la realizzazione del programma italiano di aiuto al reddito agricolo nel settore olivicolo approvato dalla CEE. Tali aiuti sono finalizzati a sostenere lo sforzo di adattamento delle aziende indebolite dalle nuove condizioni di mercato conseguenti alla riforma della politica agricola.

La spesa prevista per la parte di aiuto di competenza dello Stato italiano è pari a lire 15 miliardi per il 1992.

6. ZUCCHERO.

A seguito dell'emanazione del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48, la Cassa conguaglio zucchero è stata soppressa e l'AIMA è subentrata nelle funzioni precedentemente svolte nel settore bieticolo-saccarifero dal citato Ente.

6.1. In applicazione della suddetta normativa e di quanto previsto dal regolamento CEE n. 305/91 l'AIMA è autorizzata dalla Comunità (fino alla campagna 1992-93) ad erogare un aiuto alle imprese produttrici ed ai commercianti riconosciuti per coprire l'incidenza della differenza tra il tasso d'interesse applicato in Italia al miglior cliente solvibile, ed il livello del tasso d'interesse utilizzato per il calcolo dell'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio.

In considerazione della situazione degli attuali tassi applicati in Italia, recentemente ridotti, la spesa prevedibile per l'anno 1992, riferita alla campagna 1991-92 è di lire 25 miliardi, rispetto a lire 42 miliardi stanziati per la precedente campagna 1990-91.

6.2. Lo stesso regolamento CEE n. 305/91 prevede la possibilità per lo Stato italiano di procedere alla concessione di un importo perequativo straordinario, collegato alle necessità eccezionali connesse con i piani di ristrutturazione del settore dello zucchero in corso in Italia.

Tale aiuto può essere corrisposto in riferimento alla quantità di zucchero prodotto entro le quote *A* e *B* da parte di ciascuna impresa saccarifera nazionale. L'importo dell'aiuto dovrebbe ammontare, complessivamente, a lire 70 miliardi.

91A4787

DELIBERAZIONE 8 ottobre 1991.

Ripartizione di fondi alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano per l'attuazione degli articoli 8, 9, 10 e 13 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante: «Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia»;

Visti gli articoli 8, 10 e 13 della suddetta legge che prevedono la concessione di contributi in conto capitale a sostegno dell'uso razionale dell'energia, del contenimento dei consumi di energia nella produzione e nell'utilizzo di manufatti, dell'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia, della riduzione dei consumi specifici di energia nei processi produttivi, della più rapida sostituzione degli impianti in particolare nei settori a più elevata intensità energetica;

Visto in particolare l'art. 9 della citata legge n. 10/1991 che assegna al CIPE il compito di provvedere alla ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dei fondi in relazione a ciascuno degli interventi di cui agli articoli 8, 10 e 13;

Viste le delibere CIPE 8 giugno 1983, 12 aprile 1988, 27 ottobre 1988, 19 dicembre 1989, le delibere CIPAA 8 giugno 1983 e 9 febbraio 1984 con cui sono stati ripartiti tra le regioni i fondi di cui alla legge n. 308/82, articoli 6, 8 e 12, e successivi rifinanziamenti;

Visto il decreto del Ministro dell'indutria, del commercio e dell'artigianato in data 15 febbraio 1991 recante direttive alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per uniformare i criteri di valutazione della domanda, le procedure e le modalità di concessione e di erogazione dei contributi previsti dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10;

Sentito il comitato tecnico di collaborazione e coordinamento tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Viste le richieste di fondi presentate dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano;

Considerato che la regione Valle d'Aosta non ha presentato documentata richiesta di fondi al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la proposta di ripartizione tra le regioni dei fondi di cui sopra, evanzata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con nota n. 794289 del 30 settembre 1991, nonché le proposte di riassegnazione di somme derivanti da normativa previgente avanzate con note n. 794221 e n. 794222 del 25 settembre 1991;

Udita la relazione del Sottosegretario per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Delibera:

In attuazione dell'art. 9 della legge 10 gennaio 1991, la somma di lire 116,8 miliardi stanziata per il 1991 è ripartita secondo la seguente motodologia:

1) l'80%. dell'ammontare complessivo è ripartito secondo le percentuali di cui alla tabella 1, colonna *B*, determinate tenuto conto della media delle percentuali di ripartizione fissate dal CIPE sulla base degli stanziamenti previsti rispettivamente dalla legge n. 308/82 e successivi rifinanziamenti (tabella 1, colonna *A*) ricalcolate ridistribuendo nelle stesse proporzioni la somma destinata alla regione Valle d'Aosta che per l'anno 1991 non ha presentato documentata richiesta di fondi al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Pertanto l'80% dei fondi disponibili è ripartito tra le regioni secondo la tabella 1, colonna *C*;

2) il residuo 20% dell'ammontare complessivo è ripartito secondo un indice di qualità e di efficienza, stabilito secondo le percentuali di cui alla tabella 1, colonna *F*, calcolato sulla base dei Tep/MI risparmiati (tabella 1, colonna *E*) pesati con i coefficienti di cui alla tabella 1, colonna *B*.

Pertanto il 20% dei fondi disponibili è ripartito tra le regioni secondo la tabella 1, colonna *G*.

Lo stanziamento per l'anno 1991 di lire 116,8 miliardi è pertanto ripartito tra le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano come segue (tabella 1, colonna *H*):

	Miliardi
Piemonte	14250,2
Liguria	4239,2
Lombardia	16866,5
Trento	1107,2
Bolzano	1242,4
Friuli-Venezia Giulia	2926,0
Veneto	8889,0
Emilia-Romagna	10749,7
Toscana	10160,4
Marche	2567,0
Umbria	2583,4
Lazio	7674,9
Molise	913,2
Abruzzo	2316,9
Campania	5362,1
Puglia	7689,1
Basilicata	1679,6
Calabria	3751,6
Sicilia	7089,3
Sardegna	4742,3
Totale	116800,0

In attuazione di quanto previsto all'art. 9, comma 6, della legge n. 10 del 1991, che consente alle regioni di impegnare, entro il termine di centoventi giorni di cui al comma 5 del medesimo articolo, anche le risorse non impegnate derivanti per le stesse finalità dalla normativa previgente, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a riassegnare in favore delle regioni interessate le somme dalle stesse versate al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 26 della legge 29 maggio 1982, n. 308, e successive modificazioni e integrazioni.

A ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e Bolzano è demandata la ripartizione dei fondi assegnati tra gli articoli 8, 10 e 13 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

Roma, 8 ottobre 1991

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

TABELLA 1

RIPARTIZIONE DEI FONDI ALLE REGIONI AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 10

	A (*)	B	C	D	E	F	G	H	I
	% CIPE legge n. 308 e successivi rifinanziamenti	% CIPE regioni ammesse alla ripart.	Ripartizione fondi in base % CIPE dell'80% dei fondi legge n. 10/91 (ML)	Riasparmio per unità di investimento (TEP/ML)	Quote % sul 20% dei fondi ex legge n. 10/91 in base a TEP/ML	Quota % sul 20% dei fondi ex legge n. 10/91 in base a TEP/ML pesata con % CIPE	Ripartizione 20% dei fondi ex legge n. 10/91 in base a TEP/ML pesata con % CIPE (ML)	Ripartizione complessiva dei fondi ex legge n. 10/91 (ML)	Ripartizione % complessiva dei fondi ex legge n. 10/91
Piemonte	8,7744	8,8390	8259.1	1,7504	16,76	25,65	5991.0	14250.2	12,20
Valle d'Aosta	0,7305	—	—	—	—	—	—	—	—
Liguria	3,0551	3,0776	2875.7	1,1441	10,95	5,84	1363.5	4239.2	3,63
Lombardia	14,7460	14,8545	13880.0	0,5192	4,97	12,78	2986.5	16866.5	14,44
Trento	1,0732	1,0811	1010.2	0,2317	2,22	0,42	97.0	1107.2	0,95
Bolzano	1,2119	1,2208	1140.7	0,2151	2,06	0,44	101.7	1242.4	1,06
Friuli	2,4596	2,4777	2315.2	0,6366	6,09	2,61	610.8	2926.0	2,51
Veneto	7,7317	7,7886	7277.6	0,5343	5,11	6,90	1611.4	8889.0	7,61
Emilia-Romagna	8,5964	8,6597	8091.6	0,7927	7,59	11.38	2658.1	10749.7	9,20
Toscana	7,0210	7,0727	6608.7	1,2968	12,41	15,20	3551.7	10160.4	8,70
Marche	2,2951	2,3120	2160.3	0,4542	4,35	1,74	406.6	2567.0	2,20
Umbria	2,3933	2,4109	2252.8	0.3542	3.39	1,42	330.7	2583.4	2,21
Lazio	6,6996	6,7398	6297.7	0,5277	5.05	5,90	1377.2	7674.9	6.57
Molise	0,8750	0.8815	823.7	0,2624	2,51	0.38	89.6	913.2	0,78
Abruzzo	2,1361	2,1518	2010.7	0,3675	3,52	1,31	306.2	2316.9	1,98
Campania	5.6406	5,6821	5309.3	0,0240	0,23	0,23	52.8	5362.1	4,59
Puglia	7,5458	7,6014	7102.7	0,1992	1,91	2,51	586.3	7689.1	6,58
Basilicata	1,6127	1,6245	1518.0	0,2570	2,46	0,69	161.7	1679.6	1,44
Calabria	2,9649	2,9868	2790.8	0,8307	7,95	4,11	960.7	3751.6	3,21
Sicilia	7,4574	7,5123	7019.5	0,0240	0,23	0,30	69.8	7089.3	6,07
Sardegna	4.9885	5.0252	4695.6	0.0240	0,23	0,20	46.7	4742.3	4,06
	100,0	100,0	93440.0		100,0	100,0	23360.0	116800.0	100,0

(*) Media ponderata degli indici di ripartizione di ogni articolo rispetto allo stanziamento della legge n. 308/82, e successivi rifinanziamenti (art. 6: 780 miliardi; art. 8: 641 miliardi; art. 12: 166 miliardi).

91A4786

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PARMA

DECRETO RETTORALE 4 luglio 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare l'art. 16, comma primo, relativo alle modifiche di statuto;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate con delibera della facoltà di medicina e chirurgia in data 4 aprile 1990 del senato accademico in data 25 giugno 1990 e del consiglio di amministrazione in data 27 giugno 1990;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questa Università e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale in data 13 aprile 1991;

Decreta:

Lo statuto di questo Ateneo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli dal 393 al 405 sono soppressi e sostituiti dai seguenti articoli.

Dopo l'art. 392 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono aggiunti i seguenti nuovi articoli:

Scuola diretta a fini speciali per tecnici di audiometria e protesizzazione acustica

Art. 393. — È istituita la scuola diretta a fini speciali per tecnici di audiometria e protesizzazione acustica presso l'Università degli studi di Parma.

La scuola ha lo scopo di preparare personale sanitario per il trattamento diagnostico preventivo, riabilitativo e protesico dei pazienti ipoacusici, fornendo le relative competenze professionali.

La scuola rilascia il diploma di tecnici di audiometria e protesizzazione acustica.

Art. 394. — Il corso di studi ha la durata di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per almeno il 50% delle ore previste.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di cinque iscritti per ciascun anno di corso.

Art. 395. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono la facoltà di medicina e chirurgia e l'istituto policattedra di clinica otorinolaringoiatrica.

Art. 396. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti disponibili, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande e risposte multiple per il 70% dei punti disponibili ed alla valutazione del voto di diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Art. 397. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

fisica generale, fisica acustica e principi di elettronica (*);
anatomia (*);
fisiologia (*);
fonetica e linguistica (*).

2° Anno:

elementi di informatica, di analisi dei segnali e sistemi di calcolo;
tecniche audiometriche di base e audiometria di massa;
tecniche di esplorazione vestibolare;
fonometria e prevenzione dei danni da rumore;
tecniche audiometriche, psicoacustica e strumentazione;
nozioni di patologia e clinica dell'udito e dell'organizzazione dell'equilibrio;
legislazione sanitaria ed etica della professione (*).

3° Anno:

foniatria (*);
neurologia (*);
neuropsichiatria infantile (*);
tecniche audiometriche speciali;
protesi acustica ed audiometria protesica;
tecniche di protesizzazione acustica e rieducazione dell'ipoacusico;
psicologia (*).

Gli studenti sono altresì tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo biennio.

[Gli insegnamenti con (*) sono di regola mutuabili da altre scuole dirette a fini speciali].

Art. 398. — Durante i tre anni di corso è richiesta la frequenza presso l'istituto di otorinolaringoiatria.

La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Lo studente ha la facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 399. — All'esame di diploma, lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale. Detto esame, sostenuto al termine del ciclo di studi, ha valore di esame di Stato.

L'esame di diploma è sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.

La commissione è costituita secondo le vigenti norme universitarie.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame.

Parma, 4 luglio 1991

Il rettore: OCCHIOCUPO

91A4804

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di settembre 1991

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di settembre 1991 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	DIFFERENZE
Fondo di cassa al 31 dicembre 1990		271.793.683.181		
Gestione di bilancio	Entrate finali	286.859.709.986.739		— 117.624.671.779.269
	Spese finali		404.484.381.766.008	
	Rimborso di prestiti		77.710.239.501.567	
	Accensione di prestiti	167.069.535.858.538		
	TOTALE	453.929.245.845.277	482.194.621.267.575	— 28.265.375.422.298
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	2.141.512.373.509.222	2.106.368.959.238.151	35.143.414.271.071
	Crediti di tesoreria	592.497.085.060.220	599.451.529.194.943	— 6.954.444.134.723
	TOTALE	2.734.009.458.569.442	2.705.820.488.433.094	28.188.970.136.348
	TOTALE COMPLESSIVO	3.188.210.498.097.900	3.188.015.109.700.669	
Fondo di cassa al 30 settembre 1991			195.388.397.231	
	TOTALE A PAREGGIO	3.188.210.498.097.900	3.188.210.498.097.900	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1990	Al 30 settembre 1991	VARIAZIONI (+ miglioramento — peggioramento)
Fondo di cassa	271.793.683.181	195.388.397.231	— 76.405.285.950
Crediti di tesoreria	233.971.586.374.967	240.926.030.509.690	6.954.444.134.723
TOTALE	234.243.380.058.148	241.121.418.906.921	6.878.038.848.773
Debiti di tesoreria	771.947.742.493.880	807.091.156.764.951	— 35.143.414.271.071
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività)	— 537.704.362.435.732	— 565.969.737.858.030	— 28.265.375.422.298

Circolazione di Stato (metallica e cartacea in miliardi di lire) al 30 settembre 1991: L. 1.508.295.

Il primo dirigente: PERUZZI

Il direttore generale: DRAGHI

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 30 SETTEMBRE 1991

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I Entrate tributarie................	236.123.000.000.000 *				
TITOLO II Entrate extra tributarie............	50.135.252.704.886 *				
ENTRATE CORRENTI .	286.258.252.704.886 *	TITOLO I Spese correnti	363.721.039.196.650	Risparmio pubblico	- 77.462.786.491.764 *
TITOLO III Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	601.457.281.853 *	TITOLO II Spese in conto capitale	40.763.342.569.358		
ENTRATE FINALI . . .	286.859.709.986.739	SPESE FINALI . . .	404.484.381.766.008	Saldo netto da finanziare (-) o da impiegare (+)	- 117.624.671.779.269
		TITOLO III Rimborso di prestiti...............	77.710.239.501.567		
ENTRATE FINALI . . .	286.859.709.986.739	SPESE COMPLESSIVE .	482.194.621.267.575	Ricorso al mercato	- 195.334.911.280.836
TITOLO IV — Accensione di prestiti............	167.069.535.858.538				
ENTRATE COMPLESSIVE.................	453.929.245.845.277	SPESE COMPLESSIVE .	482.194.621.267.575	Saldo di esecuzione del bilancio	- 28.265.375.422.298

* Dati provvisori

91A4791

BANCA D'ITALIA

Situazione al

ATTIVO

Voce					DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data mese precedente	stessa data anno precedente
ORO						
I — In cassa L.			1.972.072.260.748			
II — In deposito all'estero »			19.500.389.824.181	21.472.462.084.929		
CREDITI IN ORO (FECoM) L.				7.400.750.041.831		
CASSA »				4.831.300.900		
RISCONTI E ANTICIPAZIONI						
I — Risconto di portafoglio:						
— ordinario L.		348.513.933.962				
— ammassi »		2.343.887.057.357	2.692.400.991.319			
II Anticipazioni:						
— in conto corrente L.		983.617.068.990				
— a scadenza fissa »		—				
— di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974 »		1.454.998.975.000	2.438.616.043.990			
III - Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione L.			—	5.131.017.035.309		
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI L.				—		
ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO IN VALUTA						
I — ECU L.			11.555.136.268.269			
II — Altre attività:						
— biglietti e divise L.		1.431.340.602				
— corrispondenti in conto corrente »		1.284.119.457.842				
— depositi vincolati »		410.762.458.500				
— diverse »		1.924.979.134.763	3.621.292.391.707	15.176.428.659.976		
CREDITI IN DOLLARI (FECoM) L.				4.230.854.516.253		
UFFICIO ITALIANO CAMBI						
I — Conto corrente ordinario (saldo debitore) L.			59.640.831.297.450			
II — Conti speciali »			2.281.644.407.305	61.922.475.704.755		
ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA AL TESORO L.				—		
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo debitore) »				73.393.618.451.468		
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO »				380.632.990.429		
TITOLI DI PROPRIETÀ						
I - Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:						
— in libera disponibilità L.		61.697.119.252.517				
— per investimento delle riserve statutarie »		2.422.866.389.357				
per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »		2.100.869.856.585	66.220.855.498.459			
II Titoli di società ed enti:						
— per investimento delle riserve statutarie L.		110.076.965.429				
— per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »		744.410.753.285	854.487.718.714			
III Azioni e partecipazioni:						
di società ed enti controllati:						
a) per investimento delle riserve statutarie L.	282.798.478					
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »	156.167.993.673	156.450.792.151				
di società ed enti collegati:						
a) per investimento delle riserve statutarie L.	47.758.844.416					
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »	30.576.651.841	78.335.496.257				
di altre società ed enti:						
a) per investimento delle riserve statutarie L.	422.861.118.349					
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »	483.638.933.736	906.500.052.085	1.141.286.340.493	68.216.629.557.666		
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C. L.				500.000.000.000		
IMMOBILI						
I Ad uso degli uffici L.			3.025.414.464.731			
II Ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) »			507.424.911.131	3.532.839.375.862		
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*) L.				28.431.769.022		
MOBILI E IMPIANTI						
I — Mobili L.			120.768.493.333			
II Impianti »			265.701.386.680			
III - Monete e collezioni »			707.195.088	387.177.075.101		
PARTITE VARIE						
I - Biglietti banca in fabbricazione L.						
II Procedure, studi e progettazioni dei servizi tecnici:						
completati L.		42.960.760.493				
in allestimento »		23.171.026.652	66.131.787.145			
III Oneri pluriennali in ammortamento L.			8.547.575.914			
IV Debitori diversi »			445.997.927.336			
V Altre »			1.541.638.817.384	2.062.316.107.779		
RATEI						
RISCONTI L.				2.981.320.323.936		
»						
SPESE DELL'ESERCIZIO »				9.585.947.694.405		
L.				276.407.732.689.621		
CONTI D'ORDINE						
I Titoli ed altri valori:						
a garanzia L.		4.486.398.255.918				
altri »		1.449.416.146.534.059	1.453.902.544.789.977			
II Depositari di titoli e valori:						
interni L.		16.082.523.000				
esteri »		9.130.518.475.945	9.146.600.998.945			
III - Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione L.			1.145.806.223.392			
IV Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (n/s vendite a termine):						
titoli L.		8.765.200.000.000				
corrispondenti interni »		—				
corrispondenti esteri »		5.406.604.007.331	14.171.804.007.331			
V Titoli, valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine):						
titoli L.		430.000.000.000				
valute e lire »		5.376.274.657.526	5.806.274.657.526			
VI Ordini in corso:						
acquisti di valute L.		1.327.000.000				
lire a fronte vendite di valute »		—				
acquisti di titoli »		—				
- lire a fronte vendite di titoli »		—	1.327.000.000			
VII Erario c/evidenza per ammortamenti fiscali L.			56.210.390 657	1.484.230.568.067.828		
TOTALE . . . L.				1.760.638.300.757.449		

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale.

Il vice direttore generale: FAZIO

91A4792

30 settembre 1991

PASSIVO					DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data mese precedente	DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data anno precedente
CIRCOLAZIONE	L.			71.418.569.947.000		
VAGLIA CAMBIARI	»			574.635.769.025		
ALTRI DEBITI A VISTA						
I Ordini di trasferimento	L.					
II Altri	»		738.807.801	738 807.801		
DEPOSITI DI RISERVA IN CONTO CORRENTE						
I Di enti creditizi soggetti a riserva obbligatoria	L.		120.813.563.836.293			
II Di altri enti	»		136.527.792.757	120.950.091 629.050		
ALTRI DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE						
I Ai fini della riserva bancaria obbligatoria in valuta	L.					
II A garanzia amissione assegni circ. e assegni bancari a copert. garantita	»		219.959.667			
III Conti vincolati investimenti all'estero	»					
IV Società costituende	»		1.883.354.349			
V Per debordo del massimale sugli impieghi	»					
VI Altri	»		10.836 998.276	12.940.312.292		
ALTRI DEPOSITI IN CONTO CORRENTE	L.			73.375.612.463		
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO	»			-		
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA	»			9.682.784.141		
DEPOSITI IN VALUTA ESTERA PER CONTO U.I.C.	»			—		
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C.	»			2.281 644.407.305		
PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO						
I Depositi in valuta estera	L.		221.026.755.106			
II Conti dell'estero in lire	»		111.247.457.862	332.274.212.968		
DEBITI IN ECU (FECoM)	L.			11 631.604 558 084		
UFFICIO ITALIANO CAMBI - Conto corrente ordinario (saldo creditore)	»					
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo creditore)	»					
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO	»			339 079.431 028		
ACCANTONAMENTI DIVERSI (FONDI)						
I Di riserva per adeguamento valutazione oro	L.		25.111.218.966.711			
II Copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana	»		1.200.795.276.401			
III Svalutazione portafoglio	»		234.919.178.078			
IV Oscillazione cambi	»		2.431.133.844.697			
V Adeguamento cambi ex art. 104, 1° c., lett. c) T.U.I.R.	»		212.348.417.668			
VI Oscillazione titoli	»		5.341.244.218.659			
VII Copertura perdite eventuali	»		2.403.006.748.480			
VIII Assicurazione danni	»		926.691.685.925			
IX Ricostruzione immobili	»		1.959.098.746.417			
X Rinnovamento impianti	»		711.250.000.000			
XI Imposte	»		768.034.981.745			
XII A garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale	»		4 166.241.000.000			
XIII Per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati	»		1.752.422.957			
XIV Per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto	»		957.616.168	45.468.693.103.906		
FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI	L.			610.407.811.128		
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI	»			97.465.458.262		
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI	»			156.600.395.304		
FONDO AMMORTAMENTO ANTICIPATO EX ART. 67, 3° C. T.U.I.R.	»			19.852.990.735		
FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI	»			22.499.075.788		
FONDO AMMORTAMENTO ONERI PLURIENNALI	»			4.769.617.818		
PARTITE VARIE						
I Creditori diversi	L.		34.272.496.848			
II Altre	»		4.012.889.238.872	4 047.161.735.720		
RATEI	L.			331.070.202.731		
RISCONTI	»			- -		
CAPITALE SOCIALE	»			300.000.000		
FONDO DI RISERVA ORDINARIO	»			1.632.690.899.834		
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO	»			1.757.058.880.958		
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19 MARZO 1983, N. 72	»			1.304.000.000.000		
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 29-12-1990, N. 408	»			1.278.076.471.229		
FONDO IMPOSTA SOSTITUTIVA EX LEGE 29-12-1990, N. 408	»					
UTILE NETTO DA RIPARTIRE	»					
RENDITE DELL'ESERCIZIO	»			12.052.448.575.051		
	L.			276.407.732.689.621		
CONTI D'ORDINE						
I Depositanti di titoli ed altri valori	L.		1.453.902.544.789.977			
II Titoli e valori presso terzi	»		9.146.600.998.945			
III Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto	»		1.145.806.223.392			
IV Titoli, valute e lire da consegnare (n/s vendite a termine):						
titoli	L.	8.765.200.000.000				
valuta e lire	»	5.406.604.007.331	14.171.804.007.331			
V Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (n/s acquisti a termine):						
titoli	L.	430.000.000.000				
corrispondenti interni	»	—				
corrispondenti esteri	»	5.376.274.657.526	5.806.274.657.526			
VI Ordini in corso:						
lire a fronte acquisti di valute	L.	1.327.000.000				
vendite di valute	»	-				
lire a fronte acquisti di titoli	»	-				
vendite di titoli	»		1.327.000.000			
VII Ammortamenti fiscali e evidenza	L.		56.210.390.657	1.484.230.568.067.828		
TOTALE	L.			1.760.638.300.757.449		

Il Ragioniere generale: GIANNOCCOLI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Elezioni del Consiglio nazionale del notariato, del consiglio d'amministrazione della Cassa nazionale del notariato e dei rispettivi collegi dei revisori dei conti.

Con decreto ministeriale 12 agosto 1991, per la prima attuazione della legge 27 giugno 1991, n. 220, è stata fissata per il 16 novembre 1991 la data delle elezioni del Consiglio nazionale del notariato e del relativo collegio dei revisori dei conti, nonché del consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato.

Entro lo stesso termine devono essere nominati i revisori dei conti della Cassa nazionale del notariato.

91A4847

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 10 ottobre 1991 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa Le Rose - Soc. coop. a r.l.», con sede in Rivarolo Mantovano (Mantova), costituita per rogito Aporti in data 11 marzo 1985, repertorio n. 36755, registro società n. 11048, tribunale di Mantova;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Tiziano - Soc. coop. a r.l.», con sede in Medole (Mantova), costituita per rogito Nicolini in data 25 ottobre 1973, repertorio n. 1013, registro società n. 5030, tribunale di Mantova;

società cooperativa edilizia «Edili-Medole - Soc. coop. a r.l.», con sede in Medole (Mantova), costituita per rogito Faraldo in data 16 settembre 1978, repertorio n. 2395, registro società n. 6492, tribunale di Mantova;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia via Perati - Soc. coop. a r.l.», con sede in Castiglione delle Stiviere (Mantova), costituita per rogito Marocchi in data 28 ottobre 1978, repertorio n. 11459, registro società n. 6507, tribunale di Mantova;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Salvo D'Acquisto a r.l.», con sede in Castiglione delle Stiviere (Mantova), costituita per rogito Ribolzi in data 11 giugno 1984, repertorio n. 7277, registro società n. 10167, tribunale di Mantova;

società cooperativa edilizia «S. Pietro e Paolo - Soc. coop. a r.l.», con sede in Mantova, costituita per rogito Martini in data 29 giugno 1979, repertorio n. 198, registro società n. 6876, tribunale di Mantova;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia S. Barbara - Soc. coop. a r.l.», con sede in Mantova, costituita per rogito Bisacchi in data 23 dicembre 1983, repertorio n. 16289, registro società n. 9828, tribunale di Mantova;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa R.L. Karts Tazio Nuvolari '79» a r.l., con sede in Mantova, costituita per rogito Bisacchi in data 19 marzo 1979, repertorio n. 11519, registro società n. 6712, tribunale di Mantova;

società cooperativa di produzione e lavoro «SPES cooperativa cinematografica - S.r.l.», con sede in Mantova, costituita per rogito Bisacchi in data 2 agosto 1985, repertorio n. 18530, registro società n. 11265, tribunale di Mantova;

società cooperativa mista «Spaziottanta - Centro di iniziativa culturale - Soc. coop. a r.l.», con sede in Como, costituita per rogito Cornelio in data 1° dicembre 1977, repertorio n. 12678, registro società n. 10736, tribunale di Como;

società cooperativa edilizia «U.I.L. Casa - Como - Società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Como, costituita per rogito Begalli in data 26 ottobre 1988, repertorio n. 25555/4567, registro società n. 23186, tribunale di Como;

società cooperativa di consumo «Cooperativa di consumo di Concagno» - Soc. coop. a r.l., con sede in Solbiate Comasco (Como), costituita per rogito Albertini in data 18 febbraio 1933, repertorio n. 713, registro società n. 2262, tribunale di Como;

società cooperativa mista «Ce.A.S.C. - Centro assistenza sport cultura» a r.l., con sede in Varese, costituita per rogito Brezzi in data 15 aprile 1987, repertorio n. 6224, registro società n. 15202, tribunale di Varese;

società cooperativa edilizia «Cooperativa Garibaldi a r.l.», con sede in Busto Arsizio (Varese), costituita per rogito Sormani in data 20 febbraio 1986, repertorio n. 41864, registro società n. 19039, tribunale di Busto Arsizio;

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia a r.l. Beata Giuliana», con sede in Busto Arsizio (Varese), costituita per rogito Lainati in data 30 giugno 1980, repertorio n. 2577, registro società n. 12623, tribunale di Busto Arsizio;

società cooperativa di consumo «Circolo Solferino» a r.l., con sede in Carnago (Varese), costituita per rogito Montalbetti in data 27 dicembre 1942, repertorio n. 9268/5654, registro società n. 2401, tribunale di Varese;

società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa San Giuseppe - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», con sede in Luino (Varese), costituita per rogito Luoni in data 18 ottobre 1974, repertorio n. 3424/615, registro società n. 7309, tribunale di Varese.

Con decreti ministeriali 11 ottobre 1991 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia «Complesso residenziale cooperativo Montemarciano - Soc. coop. a r.l.», con sede in Ancona, costituita per rogito Salvatore in data 28 giugno 1983, repertorio n. 111308, registro società n. 11836, tribunale di Ancona;

società cooperativa mista «Marche» a r.l., con sede in Ancona, costituita per rogito Bucci in data 3 marzo 1975, repertorio n. 16658, registro società n. 6520, tribunale di Ancona;

società cooperativa di produzione e lavoro «Data Planning - Soc. coop. a r.l.», con sede in Ancona, costituita per rogito Honorati in data 18 dicembre 1987, repertorio n. 168261, registro società n. 16765, tribunale di Ancona;

società cooperativa mista «Consorzio interregionale di promozione libraria - CIPL - Soc. coop. a r.l.», con sede in Ancona, costituita per rogito Bucci in data 29 aprile 1981, repertorio n. 28120/4274, registro società n. 10155, tribunale di Ancona;

società cooperativa di pesca «Onda Azzurra - Soc. coop. a r.l.», con sede in Ancona, costituita per rogito Bucci in data 12 luglio 1985, repertorio n. 36267, registro società n. 14148, tribunale di Ancona;

società cooperativa edilizia «Fortuna» - Soc. coop. a r.l., con sede in Ancona, costituita per rogito Scarizzi in data 30 ottobre 1967, repertorio n. 38451, registro società n. 4522, tribunale di Ancona;

società cooperativa di produzione e lavoro «Parco - Soc. coop. a r.l.», con sede in Ancona, costituita per rogito Salvatore in data 22 maggio 1987, repertorio n. 9849, registro società n. 16189, tribunale di Ancona;

società cooperativa mista «Piccolo teatro città di Fabriano - Soc. coop. a r.l.», con sede in Fabriano (Ancona), costituita per rogito Giacalone in data 2 gennaio 1984, repertorio n. 44452 registro società n. 12267, tribunale di Ancona;

società cooperativa mista «Video Marche a r.l.», con sede in Falconara (Ancona), costituita per rogito Cordero di Montezemolo in data 13 maggio 1983, repertorio n. 29026, registro società n. 11741, tribunale di Ancona;

società cooperativa mista «G.I.C.A.M. - Gruppo imprese cooperative autonome marchigiane - Soc. coop. a r.l.», con sede in Falconara Marittima (Ancona), costituita per rogito Salvatore in data 21 dicembre 1987, repertorio n. 129333, 10108, registro società n. 16828, tribunale di Ancona;

società cooperativa edilizia «Casa Serena 80 - Soc. coop. a r.l.», con sede in Corinaldo (Ancona), costituita per rogito Cioccia in data 28 marzo 1980, repertorio n. 261, registro società n 9293, tribunale di Ancona;

società cooperativa mista «Bambò Mytilus - Soc. coop. a r.l.», con sede in Falconara (Ancona), costituita per rogito Sabatini in data 29 novembre 1984, repertorio n. 58, registro società n. 13347, tribunale di Ancona;

società cooperativa edilizia «Sirio - Soc. coop. a r.l.», con sede in Fabriano (Ancona), costituita per rogito Falsini in data 5 luglio 1982, repertorio n. 35786, registro società n. 11029, tribunale di Ancona;

società cooperativa agricola «La Sorgente a r.l.», con sede in Fabriano (Ancona), costituita per rogito Sabatini in data 25 marzo 1986, repertorio n. 4298, registro società n. 14999, tribunale di Ancona;

società cooperativa di produzione e lavoro «Orchestra - I - Alimos a r.l.», con sede in Montemarciano (Ancona), costituita per rogito Bucci in data 7 giugno 1983, repertorio n. 31731, registro società n. 11768, tribunale di Ancona;

società cooperativa edilizia «San Giovanni Battista 80 a r.l.», con sede in Numana (Ancona), costituita per rogito Stacco in data 3 novembre 1980, repertorio n. 31824, registro società n. 9701, tribunale di Ancona;

società cooperativa mista «Co.M.A.T. - Soc. coop. a r.l.», con sede in Sassoferrato (Ancona), costituita per rogito Sabatini in data 12 maggio 1986, repertorio n. 4500, registro società n. 15098, tribunale di Ancona;

società cooperativa mista «G.R.A.T.I.S. - Gruppo ricerca animazione teatro immagine suono - Soc. coop. a r.l.», con sede in Senigallia (Ancona), costituita per rogito Sgolacchia in data 14 dicembre 1984, repertorio n. 68269, registro società n. 13573, tribunale di Ancona;

società cooperativa di consumo «Cooperativa antinquinanti biologica detergenti - A.B.D. - Soc. coop. a r.l.», con sede in Senigallia (Ancona), costituita per rogito Olmi in data 17 maggio 1982, repertorio n. 62886, registro società n. 10953, tribunale di Ancona;

società cooperativa di produzione e lavoro «Syneco - Soc. coop. a r.l.», con sede in Senigallia (Ancona), costituita per rogito Sgolacchia in data 14 dicembre 1987, repertorio n. 88641, registro società n. 16776, tribunale di Ancona;

società cooperativa edilizia «Termopili - Soc. coop. a r.l.», con sede in Bari, costituita per rogito Amoruso in data 18 giugno 1977, repertorio n. 3944, registro società n. 10234, tribunale di Bari;

società cooperativa mista «Scuola e lavoro - Soc. coop. a r.l.», con sede in Bari, costituita per rogito De Pinto in data 4 dicembre 1950, repertorio n. 20051, registro società n. 3485, tribunale di Bari;

società cooperativa mista «Carrettieri - Soc. coop. a r.l.», con sede in Bari, costituita per rogito Gallo in data 29 gennaio 1947, repertorio n. 8395, registro società n. 2959, tribunale di Bari;

società cooperativa di produzione e lavoro «Arianna a r.l.», con sede in Bari, costituita per rogito Parisi in data 13 ottobre 1981, repertorio n. 430578, registro società n. 13333, tribunale di Bari;

società cooperativa edilizia «Steaprima a r.l.», con sede in Bari, costituita per rogito Di Marcantonio in data 14 luglio 1977, repertorio n. 1954, registro società n. 9657, tribunale di Bari;

società cooperativa edilizia «Bucolica a r.l.», con sede in Bari, costituita per rogito Amoruso in data 18 giugno 1977, repertorio n. 3941, registro società n. 10231, tribunale di Bari;

società cooperativa edilizia «Vita nuova a r.l.», con sede in Bari, costituita per rogito Labellarte in data 26 novembre 1966, repertorio n. 17633, registro società n. 5650, tribunale di Bari;

società cooperativa edilizia «S. Antonio a r.l.», con sede in Barletta (Bari), costituita per rogito Fazio in data 9 dicembre 1971, repertorio n. 44362, registro società n. 2553, tribunale di Trani;

società cooperativa edilizia «Santa Rosa a r.l.», con sede in Barletta (Bari), costituita per rogito D'Onofrio in data 21 gennaio 1979, repertorio n. 42953, registro società n. 3883, tribunale di Trani;

società cooperativa edilizia «Abitat Coop - Soc. coop. a r.l.», con sede in Bisceglie (Bari), costituita per rogito Bonito in data 26 febbraio 1981, repertorio n. 22956, registro società n. 4678, tribunale di Trani;

società cooperativa mista «Familiare - Cosufare - Soc. coop. a r.l.», con sede in Bitetto (Bari), costituita per rogito De Felice in data 27 marzo 1945, repertorio n. 8930, registro società n. 2621, tribunale di Bari;

società cooperativa di produzione e lavoro «Apulia a r.l.», con sede in Grumo Appula (Bari), costituita per rogito Toni in data 7 febbraio 1986, repertorio n. 7141, registro società n. 19209, tribunale di Bari;

società cooperativa di pesca «Del Marinaio - Soc. coop. a r.l.», con sede in Molfetta (Bari), costituita per rogito Mastropasqua in data 9 giugno 1963, repertorio n. 16736, registro società n. 1955, tribunale di Trani;

società cooperativa di produzione e lavoro «Conraf Modugno - Soc. coop. a r.l.», con sede in Modugno (Bari), costituita per rogito Costantini in data 27 giugno 1983, repertorio n. 179425, registro società n. 18437, tribunale di Bari;

società cooperativa edilizia «Marconi II - Soc. coop a r.l.», con sede in Monopoli (Bari), costituita per rogito Buquicchio in data 18 febbraio 1980, repertorio n. 8842, registro società n. 11795, tribunale di Bari;

società cooperativa di produzione e lavoro «Conraf - Triggiano - Soc. coop. a r.l.», con sede in Triggiano (Bari), costituita per rogito Costantini in data 27 giugno 1985, repertorio n. 179421, registro società n. 18443, tribunale di Bari;

società cooperativa mista «Società cooperativa per l'assistenza a figli di dipendenti da aziende industriali di Triggiano - S.C.A.Fi.D.A.I.T. - S.r.l.», con sede in Triggiano (Bari), costituita per rogito Della Monica in data 28 giugno 1977, repertorio n. 23848, registro società n. 9639, tribunale di Bari.

91A4793

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

Con decreto prefettizio datato 9 ottobre 1991, n. 1.13/2-1108, il decreto del prefetto di Trieste n. 11419/8593 datato 4 ottobre 1928, con il quale il cognome del sig. Francesco Ukmar, nato a Trieste il 28 marzo 1892, residente a Trieste, Prosecco n. 214, venne ridotto nella forma italiana di «Umari», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 898, con estensione alla moglie Adele Metelke ed ai figli Francesco, Giovanni e Vittorio, è stato revocato, in seguito ad istanza prodotta in data 26 giugno 1991, per quanto riguarda gli effetti nei confronti del sig. Giovanni Umari di Francesco, nato a Trieste l'8 agosto 1920, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di «Ukmar», ai sensi dell'art. 1 della legge 28 marzo 1991, n. 114.

Uguale restituzione viene fatta per il cognome «Umari» assunto dalla moglie del predetto, signora Vojka Bani, nata a Trieste il 22 febbraio 1920.

Il sindaco di Trieste è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui all'art. 4 della legge n. 114/1991 e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

91A4773

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia invece ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, recante: «Disposizioni urgenti per il coordinamento delle attività informativa investigative nella lotta contro la criminalità organizzata». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 256 del 31 ottobre 1991).

Nell'art. 2, comma 2, del decreto-legge specificato in epigrafe, alla pag. 6 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, in luogo delle parole: ai sensi del *comma settimo* dell'art. 1 del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629.»; leggasi: «... ai sensi *dell'ultimo comma* dell'art. 1 del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629.».

91A4835

Comunicato relativo al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, recante: «Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212». (Decreto legislativo pubblicato nel supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 200 del 27 agosto 1991).

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, sono apportate le seguenti rettifiche alle sottoindicate pagine del sopra indicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*:

alla pag. 17, prima colonna, al comma 3 dell'art. 44, in luogo delle parole: «... di cui agli articoli *43* e *47*.», si legga: «... di cui agli articoli *47* e *48*.»;

alla pag. 22, prima colonna, al punto 8, secondo trattino, dell'allegato V, in luogo di: « — un condensatore ABBE o *aeromatico* ...», si legga: « — un condensatore ABBE o *acromatico*...»; al punto 10, quinto trattino, dello stesso allegato, dove è scritto: «... conformi all'art. *2* ...», si legga: «... conformi all'art. *30, comma 3*, ...», e dove è scritto: «... conforme nel suo complesso all'art. *2* ...», si legga: «... conforme nel suo complesso all'art. *30, comma 3*, ...»;

alla pag. 22, seconda colonna, alla voce A-2. Apparecchiatura, punto 2.1, dell'allegato VI, dove è scritto: «Tali strumenti non sono idonei al calcolo del L_{Aeq} Te *e* in presenza di rumore impulsivo», si legga: «Tali strumenti non sono idonei al calcolo del L_{Aeq} Te in presenza di rumore impulsivo»;

alla pag. 24, seconda colonna, al punto 4, lettera *b)* dell'allegato VIII, dove è scritto: «... ISO/TR 7708-1983 (*L*)», si legga: «... ISO/TR 7708-1983 (*E*)».

91A4851

Comunicato relativo al decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 300, recante: «Attuazione della direttiva n. 88/677/CEE recante quarta modifica alla direttiva n. 76/768/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici, a norma dell'art. 57 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Legge comunitaria 1990)». (Decreto legislativo pubblicato nel supplemento ordinario n. 57 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 221 del 20 settembre 1991).

Nel titolo e nelle premesse del decreto legislativo specificato in epigrafe alla pag. 5 del sopra indicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, in luogo delle parole: «... direttiva 88/*677*/CEE ...», leggasi: «... direttiva 88/*667*/CEE ...».

91A4852

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.200